

*Avv. Sepurho*

Proc. N°193/2013



*Scante Impente*

**TRIBUNALE DI CROTONE**  
**SEZIONE CIVILE-SETTORE LAVORO E PREVIDENZA**

**ORDINANZA**

Pronunciata nel procedimento cautelare ex art 700 c.p.c. iscritto al N° in epigrafe indicato, promosso da

\_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ - in proprio e quali genitori esercenti la potestà sulla figlia minore \_\_\_\_\_ rappresentati e difesi dagli Avv. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

Ricorrenti

contro

**SPEDALI CIVILI DI BRESCIA**

Convenuto  
Contumace

**IL GIUDICE DEL LAVORO**

Dott.ssa Maddalena Torelli

*12/26*


A scioglimento della riserva assunta all' udienza del 13-2-2013;

Visto il ricorso depositato in data 28-1-2013;

letti gli atti a corredo della domanda ivi contenuta;

letto l' art. 669 sexies cpc;

rilevato che la controparte, a cui il ricorso introduttivo del giudizio unitamente al decreto *inaudita altera parte* emesso è stato ritualmente notificato, non si è ritualmente costituita in giudizio ai sensi dell'art. 82 cpc, depositando senza il patrocinio di un difensore a mezzo fax in cancelleria documentazione, che non può quindi trovare ingresso nel giudizio;



*[Handwritten signature]*

ritenuti sussistenti sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora* come da decreto inaudita altera parte pronunciato in data 31.1.2013;

ritenuto in particolare che l' art. 32 Cost. tutela la salute come fondamentale diritto dell' individuo, concernendo lo stesso anche lo stato di benessere fisico e psichico come estensivamente espresso, e qui richiamato, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 17461 del 2006, ricomprende anche il diritto all' assistenza sanitaria e farmaceutica ed è criterio interpretativo della legislazione ordinaria (Corte Cost. n. 127 del 1990);

ritenuto che l' art. 1 comma 4 del DM 5.12.2006 consente l'impiego di medicinali per terapia genica e per terapia cellulare somatica su singoli pazienti in mancanza di valida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute, nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, sotto la responsabilità del medico prescrittore e, per quanto concerne la qualità del medicinale, sotto la responsabilità del direttore del laboratorio di produzione di tali medicinali purchè: a) siano disponibili dati scientifici, che ne giustificano l' uso, pubblicati su accreditate riviste internazionali; b) sia stato acquisito il consenso informato del paziente; c) sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato etico; d) siano utilizzati, non a fini di lucro, prodotti preparati in laboratori in possesso dei requisiti di cui all' art. 2 anche nei casi di preparazioni standard e comunque nel rispetto dei requisiti di qualità farmaceutica approvati dalle Autorità competenti, qualora il medicinale sia stato precedentemente utilizzato per sperimentazioni cliniche in Italia; e) il trattamento sia eseguito in Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o in struttura pubblica o ad essa equiparata;

rilevato che in data 15.5.2012 l' Agenzia Italiana del Farmaco ha vietato con decorrenza immediata di effettuare prelievi, trasporti manipolazioni, culture, stoccaggi e somministrazioni di cellule umane presso l' Azienda Ospedaliera Spedali Riuniti di Brescia, sulla considerazione che il trattamento eseguito non rispondesse ai requisiti

richiesti per la sperimentazione clinica, su rilievo che non fossero stati rispettati i requisiti richiesti dal DM del 2006 e su contestazioni di carattere igienico, in ordine all' assenza di documentazione relativa alla caratterizzazione cellulare, in ordine alla genericità delle cartelle cliniche, in ordine alla mancata conoscenza da parte dei medici della vera natura del materiale biologico somministrato nonché all' inadeguatezza dei locali ove venivano effettuati i trattamenti;

rilevato che la normativa in questione, che va integralmente richiamata, è conforme al dettato costituzionale dell'art. 32 Cost, consentendo la somministrazione di terapie che, seppure al di fuori di sperimentazioni cliniche, presentino oggettivi caratteri di serietà scientifica in ordine all' efficacia, alle modalità di produzione, ed alle pratiche di utilizzo, condividendo quanto ribadito da ultimo dai numerosi tribunali d' Italia che si sono pronunciati su analoghe vicende (cfr. copiosa giurisprudenza depositata da parte ricorrente);

rilevato che presso gli Spedali civili di Brescia con cellule mesenchimali prodotte mediante il c.d. metodo Stamina altro paziente, con la stessa patologia della piccola Helena ha ricevuto effetti positivi con miglioramenti inimmaginabili mediante la somministrazione di tali cellule (cfr. documentazione agli atti odieramente prodotta, in ordine ai benefici ottenuti);

rilevato che specifiche pubblicazioni su accreditate riviste scientifiche internazionali hanno evidenziato i possibili benefici della terapia richiesta per la patologia della ricorrente;

ritenuto pertanto preminente, allo stato, nel bilanciamento degli opposti interessi, il diritto alla cura compassionevole richiesta quale componente del più ampio e costituzionalmente tutelato diritto alla salute;

rilevato quanto al *periculum in mora* che lo stesso sussiste essendo la piccola [REDACTED] in imminente pericolo di vita come risultante dal certificato medico del pediatra immunologo oggi depositato;

ritenuti sussistenti, in ragione della sussistenza del provvedimento negativo dell' A.I.F.A., gravi motivi per compensare le spese processuali

PQM

Conferma il decreto emesso *inaudita altera parte* in data 31.1.2013 e ordina all' Azienda Ospedaliera Spedali Riuniti di Brescia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di somministrare immediatamente e senza dilazione in favore di [redacted] nata a Catanzaro il 11-7-2008, la terapia cellulare ex art. 1 co. 4-dm 5.12.2006 n° 25520, consistente nel trapianto di cellule staminali mesenchimali attraverso la metodologia Stamina, analogamente a quanto già effettuato per altri pazienti che avevano ripreso la terapia o per la prima volta in sede giudiziaria, ammessi alla stessa.

Compensare le spese sulle  
Crotona, li 13/2/2013

Il giudice del Lavoro  
Dot.ssa Maddalena Torelli  
*[Signature]*

TRIBUNALE DI CROTONE  
DEPOSITATO IN DATA 13 FEB 2013  
IL CANCELLIERE  
*[Signature]*  
(Dott. E. MURABITO)

TRIBUNALE DI CROTONE  
È Fotocopia conforme  
all'originale  
Crotona, li 14 FEB 2013

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*  
(Dott. E. MURABITO)  
